REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125-*BIS*.1 DEL D.LGS. N. 58/1998

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 Ottobre 2026

METRIKS AI S.p.A. SB

Sede legale: Piazzale Ferrara, 4 - Milano
Partita Iva / CF: 12122690964
www.metriks.ai e-mail: info@metriks.ai ph: +39 333 320 4166

PREMESSA

Le azioni ordinarie di Metriks AI S.p.A. Società Benefit (la "**Società**") sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il presente regolamento (il "**Regolamento**") è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 19 Ottobre 2026, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-*bis*.1, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") – applicabile alla Società in forza del comma 6 del medesimo articolo, che estende i commi 1, 2, 3 e 5 alle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione – al fine di determinare le condizioni e le modalità della partecipazione dei soci alle assemblee convocate secondo le modalità di cui all'art. 1, punti (ii) e (iii), del Regolamento, in modo da assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge.

Il Regolamento è messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società ed è richiamato, in occasione di ogni convocazione dell'assemblea, nel relativo avviso di convocazione.

Il Regolamento si applica a tutte le assemblee della Società da tenersi successivamente alla data della sua pubblicazione sul sito *internet* della Società e successivamente al 30 settembre 2026.

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Società delibera, in occasione della convocazione di ciascuna assemblea e avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, le modalità di svolgimento dell'assemblea medesima secondo una delle seguenti modalità:

(i) in luogo fisico, con la partecipazione diretta dei soggetti legittimati nei modi di legge;

(ii) in luogo fisico, con la esclusiva presenza del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**") secondo quanto consentito dalla legge;

(iii) mediante mezzi di telecomunicazione, con la esclusiva presenza del Rappresentante Designato secondo quanto consentito dalla legge.

Il presente Regolamento si riferisce alle assemblee convocate secondo le modalità di cui ai punti (ii) e (iii) che precedono, salva l'applicazione a qualsiasi assemblea delle disposizioni meramente riproduttive della disciplina generale applicabile per legge o per regolamento.

Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") ovvero dal presente Regolamento, provvede il Presidente, adottando, nell'esercizio dei suoi poteri, le misure e le soluzioni ritenute più opportune.

L'assemblea degli azionisti è competente a deliberare con le modalità e sugli argomenti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

ARTICOLO 2 – DISCIPLINA APPLICABILE ALLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi, in conformità all'art. 125-*bis*.1, comma 2, del TUF, lo svolgimento dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 1, punti (ii) e (iii), del presente Regolamento, e

Sede legale: Piazzale Ferrara, 4 - Milano
Partita Iva / CF: 12122690964
www.metriks.ai e-mail: info@metriks.ai ph: +39 333 320 4166

dunque con intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, alla convocazione della relativa assemblea si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 125-*bis*, 126-*bis* e 127-*ter* del TUF.

Conseguentemente, e in deroga a quanto altrimenti previsto dallo Statuto e dall'art. 2366 c.c., per le assemblee convocate secondo le modalità di cui all'art. 1, punti (ii) e (iii), del presente Regolamento, l'avviso di convocazione è pubblicato entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, ovvero, nel caso di assemblea convocata per l'elezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea, ai sensi dell'art. 125-*bis*, commi 1 e 2, del TUF.

In caso di pubblicazione dell'avviso di convocazione ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF risultano altresì applicabili, nei termini e con le modalità di cui alle richiamate disposizioni, per quanto compatibili, il diritto dei soci di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, nonché il diritto di porre domande prima dell'assemblea sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, secondo quanto previsto all'art. 4 che segue.

Ulteriori indicazioni e dettagli in ordine ai termini e alle modalità di convocazione, di legittimazione all'intervento, di conferimento della delega al Rappresentante Designato e di esercizio dei diritti dei soci sono contenuti, in occasione di ogni convocazione dell'assemblea, nel relativo avviso di convocazione.

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E MEZZI DI COMUNICAZIONE

Nelle assemblee convocate secondo le modalità di cui all'art. 1, punti (ii) e (iii), del presente Regolamento, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengono esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

Il modulo per il conferimento della delega e della sub-delega al Rappresentante Designato, unitamente alle relative istruzioni di voto, è messo a disposizione dalla Società sul proprio sito *internet* in tempo utile prima della data di tenuta dell'assemblea, secondo i termini e le modalità indicati nell'avviso di convocazione.

Nelle assemblee che si svolgono per il tramite esclusivo del Rappresentante Designato e, in tutto o in parte, mediante mezzi di telecomunicazione, la Società mette a disposizione una piattaforma tecnologica che garantisca:

- l'identificazione dei partecipanti;
- l'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti, per il tramite del Rappresentante Designato esclusivo, e in particolare la possibilità per quest'ultimo di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le specifiche tecniche per l'accesso alla piattaforma telematica e per la partecipazione all'assemblea sono comunicate agli aventi diritto secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 4 – DOMANDE PRE-ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 127-*ter*, comma 3-*bis*, del TUF, come applicabile ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, alla luce della modalità di svolgimento assembleare prevista dall'art. 1, punti (ii) e (iii), del presente Regolamento, il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea. L'avviso di convocazione indica il termine, non anteriore alla data di legittimazione all'intervento in assemblea (*i.e.*, *record date*), entro il quale le domande devono pervenire alla Società. La Società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

La Società valuta la pertinenza delle domande agli argomenti all'ordine del giorno secondo principi di correttezza e trasparenza, tenendo anche in considerazione la presenza di informazioni soggette a tutela della *privacy* oppure a regole e clausole in materia di riservatezza. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, ovvero relative ai medesimi argomenti; nella formulazione delle risposte, ove necessario, la Società può fare rinvio al bilancio di esercizio e alla relazione finanziaria annuale oppure a comunicati stampa o altra documentazione resa disponibile al pubblico.

Le risposte fornite dalla Società sono pubblicate, unitamente al testo integrale delle domande, sul sito *internet* della Società. Il verbale dell'assemblea dà conto delle domande pervenute e delle risposte fornite, anche mediante rinvio alla documentazione pubblicata sul sito *internet*.

Gli aventi diritto intervenuti in assemblea per il tramite del Rappresentante Designato possono inviare, con le medesime modalità ed entro il medesimo termine previsto per le domande, eventuali dichiarazioni di voto. Delle eventuali dichiarazioni di voto viene data notizia in assemblea.

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER LE MINORANZE

Qualora l'avviso di convocazione disponga lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente secondo le modalità previste dall'art. 1, punti (ii) e (iii), del presente Regolamento, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno possono, in ogni caso, chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che la stessa si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato o ai mezzi di telecomunicazione. Dell'esercizio di tale facoltà è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 6 – APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 125-*bis*.1 del TUF, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti in carica ed è messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società. Il presente Regolamento è richiamato, in occasione di ogni convocazione dell'assemblea, nel relativo avviso di convocazione.

Eventuali modifiche o aggiornamenti devono essere deliberati con le modalità specificamente previste all'art. 125-*bis*.1 del TUF, fatto salvo l'adeguamento automatico per norme imperative sopravvenute.

ALLEGATO

QUADRO NORMATIVO ESTRATTO DAL D.LGS. N. 58/1998

Art. 125-*bis* – Avviso di convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-*ter*, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani.

2. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

4. L'avviso di convocazione reca:

 a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare;

 b) una descrizione chiara e precisa delle procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:

 1) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, le eventuali ulteriori modalità per l'esercizio di tali diritti;

 2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;

 3) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;

 4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;

 c) la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea;

 d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;

 d-*bis*) le modalità e i termini di presentazione delle liste o delle candidature per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza;

Sede legale: Piazzale Ferrara, 4 - Milano
Partita Iva / CF: 12122690964
www.metriks.ai e-mail: info@metriks.ai ph: +39 333 320 4166

e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-*quater*;

f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.

Art. 125-*bis*.1 – Modalità di svolgimento dell'assemblea

1. Lo statuto può prevedere la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 7.

2. Ove lo statuto non preveda la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta ai sensi del comma 1, l'organo di amministrazione, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, delibera le modalità di svolgimento dell'assemblea. L'organo di amministrazione può prevedere, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o con l'approvazione del consiglio di sorveglianza, che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4. Può, altresì, essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica ai sensi dell'articolo 2370, quarto comma, del codice civile.

3. Al fine di avvalersi della facoltà di cui al comma 2, secondo periodo, l'organo di amministrazione approva, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o con l'approvazione del consiglio di sorveglianza, un regolamento da pubblicarsi sul sito internet dell'emittente e richiamato nell'avviso di convocazione di cui all'articolo 125-*bis*, con cui si determinano condizioni e modalità della partecipazione del socio alle assemblee di cui al comma 2, idonee in ogni caso ad assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge.

4. Lo statuto o in alternativa il regolamento di cui al comma 3 possono, altresì, stabilire, in caso di adunanza in luogo fisico o di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, una soglia individuale di possesso azionario comunque, non superiore allo 0,5 per mille del capitale sociale, sulla base delle azioni possedute al termine della giornata indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, cui subordinare la partecipazione alla discussione in assemblea. Resta fermo il diritto di presentare proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-*bis* e di porre domande prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-*ter*. Dell'applicazione della soglia di cui al primo periodo è data evidenza nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

5. Ove lo statuto o la deliberazione dell'organo di amministrazione di cui al comma 2 prevedano che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o mediante il rappresentante designato dalla società, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno, ovvero la misura inferiore prevista dallo statuto, possono, in ogni caso, chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione, fermo restando quanto previsto dal comma 4. Dell'esercizio della facoltà di cui al primo periodo è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di cui all'articolo 125-*bis*.

Sede legale: Piazzale Ferrara, 4 - Milano
Partita Iva / CF: 12122690964
www.metriks.ai e-mail: info@metriks.ai ph: +39 333 320 4166

6. I commi 1, 2, 3 e 5 si applicano anche alle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

7. Alle società cooperative, incluse quelle le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, si applicano i commi 1, 2 e 3, ferma l'applicazione degli articoli 135 e 135-*bis*. Ove lo statuto della società ovvero la deliberazione di cui al comma 2 prevedano che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o mediante il rappresentante designato dalla società, i soci, in un numero almeno pari a un quarantesimo dei soci nelle società cooperative con meno di tremila soci, ovvero al minore numero tra un cinquantesimo dei soci e trecento soci nelle società cooperative con più di tremila soci, possono in ogni caso chiedere, nel termine di sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione. Lo statuto può prevedere un numero di soci inferiore. Dell'esercizio di tale facoltà è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di cui all'articolo 125-*bis*. Al rappresentante designato in via esclusiva dalla società non si applicano gli articoli 2539, primo comma, del codice civile e 150-*bis*, comma 2-*bis*, del T.U. bancario.

Art. 126-*bis* – Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro tre giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro due giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135. Delle integrazioni all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso stesso, ovvero entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione del medesimo avviso prima dell'assemblea nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2.

2. I soli soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, altresì, presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato ai sensi del comma 1, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, ovvero entro il termine del ventesimo giorno precedente la data dell'assemblea in caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 2. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135. Della presentazione di tali proposte è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato ai sensi del comma 1, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della

presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3.

2-*bis*. Le richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare e le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società, fermo quanto previsto dall'articolo 83-*quinquies*, comma 3, e sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1.

3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1.

4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 e quelli che presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi del comma 2 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo rispettivamente previsto dai commi 1 e 2. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1.

5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi dei commi 1 e 2, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-*ter*, comma 1.

Art. 127-*ter* – Diritto di porre domande prima dell'assemblea

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

1-*bis*. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a cinque giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tale ultimo caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della società. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2.

2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel quarto periodo del comma 1-*bis* ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.

3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

3-*bis*. Qualora l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1, il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea. L'avviso di convocazione indica il termine, non anteriore alla data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, entro il quale le domande devono pervenire alla società. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.